

Codice DB1420

D.D. 13 dicembre 2013, n. 3066

D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", art. 61 - Abitati da consolidare. Comune di Santo Stefano Belbo.

Preso atto che:

- a seguito delle modifiche intervenute sull'art. 63 della legge regionale n. 44 del 26/04/2000 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59') le funzioni relative al rilascio di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) sono state attribuite alla Regione;

- con D.G.R. n. 26-13522 del 16/03/2010 sono stati istituiti presso la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana i nuovi Settori "Prevenzione territoriale del rischio geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania" (DB14.20) e "Prevenzione territoriale del rischio geologico – Area di Alessandria, Asti, Biella, Vercelli" (DB14.21) a cui sono state attribuite le funzioni relative al rilascio di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 380/2001;

Premesso che:

- il Comune di Santo Stefano Belbo, ai sensi della legge n. 445 del 09/07/1908, è stato dichiarato abitato da consolidare con D.M. 28/07/1952;

- l'Amministrazione Comunale di Santo Stefano Belbo con nota ns. prot. n. 72568 del 2/12/2013 ha inoltrato al Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania l'istanza e gli allegati progettuali relativi ai lavori di "Realizzazione di nuovo edificio pubblico da destinarsi a spogliatoio a servizio dello sferisterio comunale e realizzazione di tribuna con sottostanti spogliatoi per il gioco del tennis" in Corso IV Novembre, Foglio 15, mappali 1141-1142-1143 del Catasto Urbano, al fine di ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 380/2001;

- gli interventi proposti non rientrano tra quelli le cui funzioni autorizzative, ai sensi dell'art. 30 bis della L.R. 56/77 comma 6 inserito dall'art. 47 della L.R. 3/2013, sono state conferite ai comuni e pertanto la loro autorizzazione rimane di competenza regionale.

Considerato che a seguito dell'analisi degli atti progettuali e dell'istruttoria compiuta in data 12/12/2013 l'intervento risulta ammissibile, fatta salva la normativa vigente per quanto concerne le verifiche statiche delle strutture e subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nella relazione geologica di progetto e nello studio idraulico a scala comunale effettuato su commissione dell'Amministrazione Comunale, che vengono di seguito ribadite:

- gli interventi edificatori non dovranno provocare una riduzione della capacità di invaso o un'alterazione del regime dei deflussi delle acque superficiali tali da incidere negativamente sulle aree adiacenti né pregiudicarne la futura fruibilità urbanistica;
- non dovranno essere effettuati, relativamente agli edifici realizzati, cambiamenti di destinazione d'uso che prevedano, a seguito della variazione, l'uso abitativo;

- non dovranno essere realizzati muri di recinzione. Eventuali recinzioni potranno essere realizzate esclusivamente utilizzando inferriate, griglie o altri tipi di strutture che consentano il libero deflusso delle acque superficiali;
- per quanto riguarda la tipologia fondazionale da utilizzare, si rimanda alle considerazioni di carattere geotecnico ed alle relative conclusioni contenute nella relazione geologica di progetto;
- al fine di minimizzare il rischio di interferenza tra l'acquifero superficiale ed il piano fondazionale, si ritiene necessario realizzare una sottofondazione costituita da materiali granulari, opportunamente compattati, in grado di dissipare le eventuali pressioni interstiziali connesse ad episodi di innalzamento anomalo del livello della falda, ovvero di minimizzare i fenomeni di risalita capillare;
- dovrà in ogni caso essere tenuto in considerazione quanto indicato al paragrafo 2.4 delle N.T.A. del PRGC, relativamente alle tipologie di interventi ammissibili nella classe di sintesi IIIb2.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008

determina

- di autorizzare il Comune di Santo Stefano Belbo, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380 del 2001, all'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di nuovo edificio pubblico da destinarsi a spogliatoio a servizio dello sferisterio comunale e realizzazione di tribuna con sottostanti spogliatoi per il gioco del tennis" in Corso IV Novembre, Foglio 15, mappali 1141-1142-1143 del Catasto Urbano, sulla base di quanto previsto in progetto, fatte salve le vigenti leggi urbanistiche e la normativa vigente per quanto concerne le verifiche statiche e subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nella relazione geologica di progetto e nello studio idraulico effettuato a scala comunale su commissione dall'Amministrazione Comunale, che vengono di seguito ribadite:

- gli interventi edificatori non dovranno provocare una riduzione della capacità di invaso o un'alterazione del regime dei deflussi delle acque superficiali tali da incidere negativamente sulle aree adiacenti né pregiudicarne la futura fruibilità urbanistica;
 - non dovranno essere effettuati, relativamente agli edifici realizzati, cambiamenti di destinazione d'uso che prevedano, a seguito della variazione, l'uso abitativo;
 - non dovranno essere realizzati muri di recinzione. Eventuali recinzioni potranno essere realizzate esclusivamente utilizzando inferriate, griglie o altri tipi di strutture che consentano il libero deflusso delle acque superficiali;
 - per quanto riguarda la tipologia fondazionale da utilizzare, si rimanda alle considerazioni di carattere geotecnico ed alle relative conclusioni contenute nella relazione geologica di progetto;
 - al fine di minimizzare il rischio di interferenza tra l'acquifero superficiale ed il piano fondazionale, si ritiene necessario realizzare una sottofondazione costituita da materiali granulari, opportunamente compattati, in grado di dissipare le eventuali pressioni interstiziali connesse ad episodi di innalzamento anomalo del livello della falda, ovvero di minimizzare i fenomeni di risalita capillare;
 - dovrà in ogni caso essere tenuto in considerazione quanto indicato al paragrafo 2.4 delle N.T.A. del PRGC, relativamente alle tipologie di interventi ammissibili nella classe di sintesi IIIb2;
- di dare atto che gli interventi proposti non rientrano tra quelli le cui funzioni autorizzative, ai sensi dell'art. 30 bis della L.R. 56/77 comma 6 inserito dall'art. 47 della L.R. 3/2013, sono state conferite ai comuni e pertanto la loro autorizzazione rimane di competenza regionale;

- a lavori ultimati dovrà essere presentata dal direttore dei lavori e dal costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell'opera eseguita al progetto approvato.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione si applicheranno le sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Ferruccio Forlati